

Peraltro si è ritenuto opportuno accertare i livelli delle tariffe pubbliche per i diversi servizi funerari, nonché addivenire a una rilevazione di massima sul rapporto tra ricavi e costi per le aree cimiteriali pertinenti alla utilizzazione privata.

2.1 Cimiteri

Nell'ordinamento giuridico italiano la materia relativa ai cimiteri è considerata oggetto di amministrazione locale. A disciplinarla sul piano nazionale si integrano le normative contenute nel T.U. delle leggi comunali e provinciali del 1934, nel T.U. delle leggi sanitarie del 1934 e nel D.P.R. n.285 del 1990, che approva il regolamento di polizia mortuaria. L'art.824 c.c. assoggetta i cimiteri al regime del demanio pubblico.

Un progetto tecnico (sulla base del piano regolatore obbligatorio), una relazione sanitaria e un piano finanziario (obbligatorio dal 1989 ex L. n.155 del 1989, se la spesa è coperta con mutuo) debbono accompagnare le costruzioni e gli ampliamenti cimiteriali.

Di regola è previsto almeno un cimitero in ogni comune, e dell'area totale un'aliquota è riservata all'inumazione pubblica.

I comuni assicurano il trasporto e l'inumazione delle salme. Nel caso di richiesta di un servizio speciale di trasporto, esso viene eseguito a pagamento; nel caso poi che il trasporto sia consentito a terzi, viene imposto un diritto fisso in favore dell'ente la cui entità non può superare quella stabilita dallo stesso per trasporti di ultima categoria.

Diverso è il caso in cui versano taluni comuni che, non gestendo direttamente il trasporto, lo danno in concessione a terzi e corrispondono un aggio per il trasporto degli indigenti deceduti.

Gli enti in discorso provvedono alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione, di ossari e cinerari, nonché di sepolture private, ma possono anche

concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture individuali, familiari o collettive, in ogni caso realizzando introiti corrispondenti.

Possono altresì provvedere alla costruzione e gestione di impianti di cremazione.

Il questionario, inviato ai comuni aventi una popolazione di 8.000 ed oltre abitanti, è stato diviso nelle sezioni riguardanti la gestione in conto capitale e la gestione corrente hanno risposto soltanto n.415 enti.

a) Gestione in conto capitale

Dal numero di questionari restituiti con risposte risulta che soltanto n.71 comuni avevano adottato nel 1994 un piano regolatore cimiteriale. Cospicuo invece il numero di enti che non avevano deliberato il piano finanziario relativo alla costruzione, all'ampliamento o alla manutenzione straordinaria di impianti cimiteriali (vi erano tenuti per le opere coperte da mutui) in quanto si avvalgono d'ordinario di gestioni autosufficienti.

Dei comuni un congruo numero hanno assunto nello stesso anno impegni di bilancio per l'esecuzione delle opere, ma pochissimi tra loro hanno dato luogo a pagamenti.

Di conseguenza il valore di questi beni, espresso dai conti demaniali corrispondenti, riflette più le ragioni creditorie verso terzi oppure lo stadio iniziale di destinazione di risorse degli enti, che non costi capitalizzati tradottisi in investimenti compiuti.

Numerose osservazioni di illegittimità sono state inviate per la mancanza del piano regolatore.

Il numero di conti demaniali che sono stati aperti comunque dagli enti grazie alla rilevazione promossa dalla Sezione ascende, per questa specie di beni, a n.97.

Dalla disamina delle schede di gestione sono emerse peraltro diverse irregolarità, quali:

- ingiustificabili ritardi nel mandare ad esecuzione i piani finanziari deliberati, spesso con conseguente inutilizzazione delle entrate all'uopo acquisite;
- una difformità di criteri tra ente ed ente con cui essi procedono alla imputazione alle opere cimiteriali di costi comuni e spese generali di gestione, a cui consegue una non attendibile configurazione del costo (valore) di ciascun bene (secondo richiesto anche dall'art.72 del decreto legislativo n.77 del 1995 sul nuovo ordinamento contabile degli enti locali);
- ritardi nella effettuazione di opere già contrattate con conseguente formazione di consistenti residui;

Osservazioni sono state inviate per i detti casi di irregolarità dell'azione amministrativo-contabile e diverse istruttorie di acclaramento sono in corso.

b) Gestione corrente

E' emerso dalla disamina delle risposte pervenute che una notevole variabilità contrassegna l'area concessa dai comuni alle utilizzazioni private (dal 5% fino al 90%) dovuta principalmente all'assenza dei piani regolatori cimiteriali.

Ne deriva anche una forte variabilità nelle tariffe multiple dei dispositivi cimiteriali assegnati in concessione a singoli o enti privati.

Il servizio di trasporto dei feretri al cimitero e la inumazione comunale sono effettuati a tariffe modicissime, quando non addirittura nulle.

Dall'area di utilizzazione privata gli enti introitano (come sopradetto) vari proventi che spesso si contrappongono alle spese sostenute per allestire le aree a ciò destinate.

Non può dirsi solo per ciò che le gestioni correnti cimiteriali s'inquadrino in uno schema di tipo economico; ma l'esistenza dei presupposti perché ciò avvenga, ossia la presenza di costi e ricavi afferenti a un preciso plesso gestionale, potrebbe dar luogo ad assetti più o meno autosufficienti - come già la prassi conferma -, e ciò potrebbe configurarsi nel quadro della contabilità economica prevista dal decreto legislativo n.77 del 1995.

Sono emerse soprattutto le seguenti anomalie:

- da n.225 enti non risulta stabilito il diritto fisso a proprio favore (stabilito dal D.P.R. 285 del 1990) per il trasporto consentito a terzi;
- da n.22 enti non sono stati indicati i proventi per inumazioni e sepolture private;
- da n.72 enti non è stato precisato se abbiano un servizio di trasporto diretto delle salme, ovvero concesso a terzi. Ciò induce a congetturare una possibile usurpazione del servizio da parte di congreghe delinquenti (v. di seguito);
- quasi tutti gli enti non hanno contabilizzato i costi sostenuti per le utilizzazioni private necessari a determinare i prezzi di tali utilizzazioni, i quali quindi risultano in gran parte empirici.

Osservazioni sono state mosse per tutte le illegittimità e le irregolarità suddette e per richieste di notizie, e molte istruttorie sono tuttora in corso.

Un foglio di osservazioni speciale è stato inviato il 14 marzo 1996 al comune di Boscoreale (NA), sulla gestione del cui cimitero è in corso una indagine del magistrato penale (sembra consumata l'estromissione del servizio pubblico).

Il comune non ha risposto al questionario di rilevazione, cosicché si è ritenuto di dar corso a una specifica istruttoria intorno ai seguenti punti: 1) se esista il piano regolatore approvato, 2) quali opere o manufatti siano stati eseguiti o erano in corso nel 1994, 3) quali le tariffe stabilite per le inumazioni e le sepolture private, 4) quale è l'aliquota di area riservata alle inumazioni pubbliche, 5) quante concessioni a privati rilasciate o in corso nel 1994, 6) quanti decessi nel 1994, 7) se esistano il trasporto gratuito e l'inumazioni gratuita. Dal conto consuntivo emergono solo introiti per 3 milioni di lire.

Altro foglio di osservazioni speciale è stato rimesso al comune di Casal di Principe (CE), che pure non ha risposto al questionario. L'istruttoria verte sui medesimi punti e dal conto consuntivo non risultano proventi da utilizzazioni private.

2.2 Musei, gallerie, monumenti, immobili di interesse artistico, pinacoteche, biblioteche, archivi, beni archeologici ed etnografici

Nel nostro ordinamento la materia relativa ai beni di interesse storico-documentale e artistico-monumentale è ripartita tra competenze statali e competenze delle regioni e degli enti locali. A disciplinarla si intersecano varie discipline di emanazione nazionale (si richiamano principalmente la legge n.1089 del 1939 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico e norme complementari, il D.P.R. n.1409 del 1963 sull'ordinamento degli archivi, il D.P.R. n.3 del 1972 sul trasferimento di funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario in tema di musei e biblioteche locali, il D.P.R. n.616 del 1977 sul riordino di dette funzioni, la legge n.1080 del 1960 sulla classificazione organizzativa dei musei non statali) e regionali, nonché i regolamenti degli enti locali gestori.

Secondo l'art.823 c.c. i beni d'interesse storico, archeologico e artistico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; l'art.824 c.c. li assoggetta al regime del demanio pubblico.

Una vigilanza statale e una vigilanza regionale vengono esercitate, secondo competenza, sulla loro amministrazione attuata dagli enti locali.

L'art.4 della legge n.1089 del 1939 dispone che i rappresentanti delle province e dei comuni devono presentare l'elenco descrittivo delle cose tutelate alla soprintendenza statale competente. Tale obbligo sussiste anche per le cose non comprese nella prima elencazione e per quelle che in seguito vanno ad aggiungersi al demanio dell'ente.

Fino a poco tempo fa gli enti provvedevano direttamente a individuare i beni che necessitavano di restauro o manutenzione e attuavano poi le opere, previa autorizzazione del soprintendente; l'art.2 del D.P.R. n.368 del 1994 ha invece stabilito che dalla sua entrata in vigore (14 dicembre 1994) la individuazione di essi è operata dal competente soprintendente, anche su richiesta o segnalazione degli interessati.

Una relazione tecnica, un progetto esecutivo e un piano finanziario (obbligatorio dal 1989 ex legge n.155 del 1989 per le spese coperte con mutuo) debbono accompagnare le costruzioni, gli ampliamenti e i restauri degli immobili destinati a ubicarvi collezioni o serie di beni d'interesse artistico-storico-documentale, nonché degli immobili d'interesse artistico.

Il questionario, inviato alle province e ai comuni con popolazione di 8.000 e più abitanti, è stato ripartito nelle sezioni riguardanti la gestione in conto capitale e la gestione corrente. Hanno risposto soltanto n.415 enti.

a) Gestione in conto capitale

Dal numero dei questionari restituiti con risposte emerge che soltanto pochi enti non avevano completato nel 1994 la documentazione tecnica con il prescritto piano finanziario.

Molti di essi hanno assunto nello stesso anno impegni di bilancio per l'esecuzione delle opere, ma pochi tra loro li hanno portati in pagamento.

Cosicché anche qui, come per i dispositivi cimiteriali, il valore di questi beni immobili espresso dai corrispondenti conti demaniali, riflette più le ragioni creditorie verso terzi oppure lo stadio iniziale degli accantonamenti finanziari, che non i costi capitalizzati tradottisi in investimenti portati a compimento.

Il numero dei conti demaniali aperti ascende per questi beni a 204.

Dalla disamina delle schede di gestione sono emerse peraltro diverse anomalie, quali:

- ingiustificabili ritardi nell'eseguire le opere con conseguente inutilizzazione delle provviste finanziarie;
- una difformità di criteri tra ente ed ente con cui essi procedono alla imputazione alle opere qui in esame di costi comuni e spese generali, a cui consegue una non attendibile configurazione del costo (valore) di ciascun bene (come richiesto anche dall'art.72 del decreto legislativo n.77 del 1995 sul nuovo ordinamento contabile degli enti locali);

- ritardi nella effettuazione delle opere già contrattate con conseguente formazione di residui;

Osservazioni sono state trasmesse per tali irregolarità a diversi enti.

b) Gestione corrente

Sono state rilevate allocazioni di beni presso terzi. Osservazioni di illegittimità (artt. 823, 824, c.c.) e comunque richieste d'informazione - soprattutto per conoscere quale sia la cagione per cui ricorre la situazione anomala, quale sia il soggetto detentore e quale progetto di rientro o sistemazione futura esista - sono state inviate a numerosi enti.

Per pochi enti sono emerse restrizioni eccessive della fruizione dei beni a causa di restauri, mostre, nuovi allestimenti, prestiti. Sono state inviate segnalazioni. Sono state anche rilevate allocazioni di beni fuori delle loro naturali ubicazioni spaziali (musei, pinacoteche, ecc...), ma in sedi che non appaiono di regola appropriate (uffici, ecc...)

Sono state inviate osservazioni di irregolarità e comunque richieste d'informazione - volte soprattutto a conoscere il sito in cui trovansi i beni e quale progetto di sistemazione esista. Per i beni segnalati come aventi scarso valore artistico, e per ciò tenuti negli uffici, è stato chiesto di conoscere quale soggetto od organo ne abbia fatto la stima, se ci sia un progetto di sistemazione naturale, e soprattutto se tale collocazione discenda da norme o atti comunali.

2.3 Conclusioni

In questa indagine congiunta relativa alle due categorie di beni demaniali surriportate hanno dato risposta ai questionari complessivamente n.415 enti.

Nella Parte II della presente relazione viene dato l'elenco degli enti inadempienti fino al 31 marzo 1996, nonché di quelli con particolari anomalie.

La Sezione ha inteso esercitare - come si è mostrato - il controllo successivo sulla gestione di detti beni per l'anno 1994, attraverso le cinque modalità che all'uopo le derivano dall'art.3, comma 4°, della legge n.20 del 1994 e cioè:

- verifica di legittimità dell'azione amministrativa;
- verifica di regolarità dell'azione;
- accertamento della rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'azione;
- valutazione comparativa di costi, modi e tempi dell'azione;
- utilizzo del sussidio dei controlli interni e verifica del loro funzionamento;

la Sezione ha potuto applicare nell'indagine in discorso soltanto le prime due, oltre ad avvalersi dei dati di consuntivo 1994.

L'accertamento dei costi di entrambe le gestioni esaminate si è reso parzialmente fattibile nella misura in cui il processo contabile di commutazione di spesa in costi è stato attuato da ciascun ente e nella misura in cui i costi sono stati iscritti nei conti demaniali. Ma come già si desume dall'invio di fogli di osservazione agli enti, ampie fasce di indeterminatezza dei costi, dovuta a difformi criteri di computo e di imputazione, non rendono sinora possibile una compiuta rilevazione in tal senso.

L'affinamento delle metodiche di rilevamento dei costi non potrà ottenersi che stabilendo da parte degli enti dei criteri uniformi, attraverso eventuali conferenze di servizio, emanando poi i regolamenti contabili, e dando luogo alla contabilità economica e alla contabilità analitica nonché alla nuova struttura del bilancio secondo i criteri recati dal decreto legislativo n.77 del 1995.

Impedita ovviamente è stata alla Sezione qualsiasi comparazione di costi e ricavi di gestione per il 1994, a causa della disomogeneità dei dati affluiti nei conti demaniali e nelle singole parti dei questionari inviati.

Né la scrivente ha potuto avvalersi degli esiti dei controlli interni riguardo alle due gestioni demaniali, poiché sinora non risulta in quanti enti siano state applicate le norme del decreto legislativo n.29 del 1993 che quei controlli prevedono, né

si sono potute trarre informazioni, se non molto sporadiche, dalle relazioni dei collegi di revisione dei conti.

Nondimeno sui due settori sottoposti all'indagine, può concludersi che il controllo successivo di gestione è stato attuato secondo quella linea d'azione collaborativa indicata dalla sentenza n.29/1995 della Corte costituzionale.

Infatti, l'aver segnalato agli enti dei casi di irregolarità e di illegittimità, che stanno promovendo azioni di autotutela e correttive da parte degli stessi, l'aver indotto l'apertura di n.301 conti demaniali e l'aver avvisato agli stadi di ulteriori adempimenti di legge occorrenti per una compiuta contabilizzazione degli elementi economici delle gestioni, costituisce di per sé quel tipo di controllo su enunciato in cui si compendia e caratterizza ormai il rapporto pubblico tra la Sezione scrivente e gli enti locali.

3. Situazione degli adempimenti in ordine alla compilazione del conto del patrimonio

Anche per l'esercizio 1994, come per il precedente, si è potuto riscontrare un lieve, progressivo miglioramento nell'adempimento da parte degli enti locali (comuni, province, comunità montane) dell'obbligo di presentazione del conto del patrimonio.

Delle 100 province di competenza, risulta che hanno presentato il conto patrimoniale 87 enti, di cui quattro di nuova costituzione, che costituiscono l'87% dei soggetti obbligati; per quanto riguarda i comuni, su 1325 enti hanno rispettato gli obblighi di legge in 1198 (nel 1993 avevano presentato il conto 1138 comuni), con una percentuale di adempimento dell'90,4% rispetto a quella dell'85,88% dell'esercizio precedente. Aumentato è anche il numero delle comunità montane che hanno reso il conto patrimoniale nel 1994, (308 enti su 345, contro i 295 dell'anno precedente), con un incremento del tasso di adempimento dall'87,27% registrato nel 1993 all'89,2% dell'esercizio in riferimento.

I predetti positivi risultati possono essere considerati in parte frutto dell'azione chiarificatrice e di stimolo esercitata dalla Sezione enti locali fin dall'epoca della sua costituzione, nonché dalle sollecitazioni dalla stessa costantemente rivolte agli enti per un puntuale, esaustivo rispetto degli obblighi di rendicontazione. In parte essi potrebbero ascriversi ad una nuova, acquisita consapevolezza da parte degli amministratori della rilevanza del conto patrimoniale, sottolineata ed enfatizzata nella recente legislazione sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali: ci si riferisce in particolare agli artt.55, punto 6, della legge 16 giugno 1990 n.142 e 69, punto 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, che hanno definitivamente posto in chiaro il valore altamente rappresentativo del conto del patrimonio, da intendersi non più quale semplice allegato al conto finanziario, come era nella precedente normativa, bensì quale componente essenziale dell'attività di

rendicontazione, con la funzione precipua di rilevare i risultati della gestione degli amministratori per quanto attiene agli aspetti patrimoniali.

Dai dati acquisiti emerge comunque che ancora nel 1994 persistono vari casi di inadempienza all'obbligo di presentazione del conto di che trattasi, seppure contenuti in ridotte percentuali (il 13% delle province, il 9,5% dei comuni, il 10,7% delle comunità montane). L'elenco degli enti locali che non hanno presentato il conto, distinti per regione, viene fornito in allegato nella parte II della presente relazione.

A ciò deve aggiungersi che alcuni dei conti patrimoniali presentati non sono assolutamente rappresentativi della effettiva consistenza patrimoniale degli enti, in quanto predisposti sulla base di rilevazioni inventariali molto risalenti nel tempo.

Dalle acquisizioni istruttorie di cui al successivo paragrafo è infatti emerso che 95 comuni (su 1036) hanno effettuato l'ultima revisione generale degli inventari dei beni immobili precedentemente al 1965 (lo stesso è a dirsi per 79 comuni in riferimento ai beni mobili) e che ben 138 di essi (136 per i beni mobili) non sono stati neanche in grado di indicare la data di detta ultima revisione, perché probabilmente troppo remota.

Quanto alla ripartizione territoriale, si osserva, in riferimento alla prima delle surriferite situazioni, che 30 amministrazioni comunali appartengono alla macroarea nord-est del paese e rappresentano il 13,3% degli enti monitorati (224 sui 257 che vi sono ricompresi); seguono nell'ordine percentuale i 31 comuni del nord-ovest (11,5% dei 269 monitorati sui 308 di competenza); i 14 del centro (8,7% dei 160 che hanno risposto al questionario tra i 223 di appartenenza) ed infine i 16 del sud (7,2% dei 221 sui 339) ed i 4 delle isole.

In merito poi alla distribuzione per classi demografiche, il surrilevato fenomeno della grave arretratezza nelle rilevazioni patrimoniali assume le proporzioni più rilevanti, sia per i beni immobili che per i mobili, per i comuni appartenenti alla 6^a classe.

E' comunque da rilevarsi che nell'indagine conoscitiva svolta nella relazione per l'esercizio 1993, tra le cause giustificatrici dell'inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto patrimoniale, quella denunciata con più ricorrenza dalle amministrazioni interpellate è stata la mancanza degli inventari, che costituiscono il presupposto per la compilazione del conto o, più precisamente, la presenza di notevoli difficoltà tecniche nelle operazioni di inventariazione.

Se è questa dunque la ragione principale della inosservanza dei compiti di legge, con l'avvio a regime del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, recato dal decreto legislativo n.77 del 95, anche le sacche marginali di evasione dell'obbligo di rendicontazione patrimoniale sono destinate a scomparire, ed è in questo senso l'auspicio della Corte dei conti. Con l'articolo 116 del citato decreto legislativo n.77 del 95 è stato infatti sancito l'obbligo per gli enti locali di provvedere entro il 31.12.1995 al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali - per i beni mobili non registrati il termine è stato fissato al 31.12.1996 - adottando per la valutazione dei beni, a seconda della loro natura, le diverse metodologie indicate nell'articolo 72 della stessa legge delegata. Il termine per l'inventariazione dei beni, in coerenza con lo slittamento al 30.11.1995 dell'adozione del regolamento per l'approvazione dei modelli relativi al nuovo ordinamento, è stato prorogato al 31.5.1996, fermo restando quello del 31.12.1996 inizialmente stabilito per i beni mobili non registrati; così come all'esercizio 1997 è stata rinviata la prima applicazione delle disposizioni del decreto delegato concernenti il bilancio di previsione, il conto economico, il conto del bilancio, il conto del patrimonio, il conto del tesoriere (art.8, lett.c) e d) del decreto legge 7 ottobre 1995, n.444, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n.539).

A partire dall'esercizio finanziario 1997, la Corte, dunque, si attende che, grazie al doveroso completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali sulla base dei metodi di valutazione codificati nel d.l. 77/95, ed in seguito all'approvazione del nuovo modello del conto del patrimonio, l'obbligo della

rendicontazione patrimoniale possa trovare definitiva, generalizzata attuazione da parte di tutti gli enti che vi sono tenuti.

3.1 Situazione degli adempimenti in ordine alla tenuta degli inventari

L'indagine sulla tenuta e sull'aggiornamento delle scritture inventariali da parte di province e comuni è stata condotta anche per l'esercizio 1994 attraverso la rilevazione di dati e notizie direttamente forniti dagli enti interessati, cui è stato trasmesso dalla Sezione un apposito questionario (modello 1).

Allo schema di questionario in precedenza utilizzato sono state apportate delle modifiche intese a semplificarne la lettura e la compilazione. In definitiva, gli elementi di cognizione ritenuti essenziali per il controllo che questa Sezione deve compiere, e quindi confermati nella nuova formulazione del modello, sono stati quelli concernenti l'epoca dell'ultima revisione generale degli inventari effettuata, la periodicità e le modalità dell'aggiornamento delle scritture, vale a dire se esso è stato effettuato utilizzando le stesse strutture dell'ente o ricorrendo a professionalità esterne e quanta spesa ne sia eventualmente conseguita; il tipo infine di sistema di scritture adottato, se cioè manuale o meccanizzato.

La restituzione del questionario compilato, è stata richiesta soltanto agli enti che non lo avevano inviato negli anni scorsi. Sicché l'analisi sulla situazione della tenuta e dell'aggiornamento delle scritture inventariali per l'esercizio 1994 è stata compiuta integrando le rilevazioni effettuate per il precedente esercizio con quelle attuali.

Il questionario è stato restituito compilato da 391 comuni, di cui 357 avevano già risposto l'anno scorso; nel 1993 erano stati elaborati i modelli di 1002 comuni. Nessun'altra provincia si è invece aggiunta alle 85 che avevano inviato il modello l'anno precedente.

Nel complesso, dunque, tenuto conto anche delle acquisizioni pregresse, sono risultati disponibili i dati relativi ad 85 province sulle 92 di competenza, escludendo quelle di nuova costituzione, ed a 1036 comuni su 1325.

Una prima serie di elementi conoscitivi concerne, come già detto, l'anno in cui è stata effettuata l'ultima revisione generale degli inventari. Trattasi di un connotato cronologico altamente significativo, in quanto ad esso si commisura il grado di attendibilità e della ricognizione dei beni appartenenti all'ente e della loro valutazione economica. Dai dati acquisiti è emersa la situazione di cui al seguente prospetto.

DATA ULTIMA RILEVAZIONE	PRIMA DEL 1965		1966-1970		1971-1975		1976-1980		1981-1987		1988-1994		DATA IMPRECISATA	
	beni mobili	beni immobili	beni mobili	beni immobili	beni mobili	beni immobili	beni mobili	beni immobili	beni mobili	beni immobili	beni mobili	beni immobili	beni mobili	beni immobili
NUMERO PROVINCE	7	6	2	1	3	4	4	3	17	10	42	44	10	15
NUMERO COMUNI	79	95	30	27	19	17	15	16	10 1	93	638	625	136	138

Come può rilevarsi, quasi la metà dei comuni d'Italia con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, ovverosia almeno 625 enti su 1325, hanno effettuato l'ultima revisione generale degli inventari per i beni immobili (per quelli mobili gli enti sono 638) nella fascia temporale più recente, quella cioè delimitata dal 1988 al 1994 (41 comuni hanno addirittura provveduto alla revisione nel 1995, 18 per i beni mobili e 23 per gli immobili).

Essi costituiscono il 60,3% degli enti sottoposti ad esame che sono, come già detto, 1036 (nel 1993 ne erano stati il 55% e nel 1992 il 28%). Relativamente ai

beni mobili detta percentuale si attesta intorno al 61,5% (56% nel 1993). E' evidente un miglioramento del dato in argomento.

Detto confortevole risultato è comunque affievolito dalle punte negative dei 95 comuni (79 per le scritture dei beni mobili) la cui ultima inventariazione risale ad epoca antecedente il 1965, e dei 138 enti (136 per i beni mobili) che non sono stati in grado di indicare alcuna data, perché probabilmente troppo remota.

I sopraevidenziati aspetti anomali, anche quelli meno eclatanti, dovranno in ogni caso essere superati, come già esposto al precedente paragrafo, allo scadere dei termini fissati dalla legislazione delegata (31.5.1996 e 31.12.1996 per i beni mobili non registrati) per provvedere al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali.

Per quanto riguarda l'aggiornamento delle scritture dopo l'ultima revisione, ed è questo il dato che individua gli enti che assolvono più diligentemente agli obblighi di legge, hanno dichiarato di avervi provveduto costantemente 550 comuni, che costituiscono il 53% degli enti considerati (nell'anno precedente erano stati il 50% per i beni immobili e il 46% per i mobili). Invariata deve ritenersi sul punto la posizione delle province, non essendo pervenute nuove risposte.

Altro aspetto interessante dell'analisi condotta concerne le modalità di esecuzione delle operazioni di inventariazione, se cioè esse sono state svolte attraverso gli uffici propri dell'ente, ovvero tramite strutture esterne. E' questo un dato emblematico del livello di efficienza organizzativa delle amministrazioni nel settore delle scritturazioni sul patrimonio, la cui esattezza ed attendibilità costituiscono il presupposto indispensabile per una corretta gestione dello stesso. Sono stati altresì rilevati i costi aggiuntivi sostenuti nelle ipotesi di insufficienza degli strumenti ordinari a disposizione degli enti, quando in altri termini si sia fatto ricorso ad appalti del servizio a terzi, o a compensi per lavoro straordinario e progetti mirati al proprio personale.

Dalle informazioni acquisite è emerso, per quanto riguarda i comuni, che 652 enti hanno dichiarato di aver effettuato le rilevazioni per l'inventario degli immobili avvalendosi dei propri uffici, con una percentuale dunque del 62,9% degli enti esaminati (1036), mentre per l'esercizio precedente la stessa era stata del 55%. Si sono rivolti invece a strutture esterne 730 enti - le due metodologie in alcuni casi sono state concorrenti - che costituiscono il 70,4% (28% nel 1993). Le spese impegnate per gli incarichi esterni sono state £ 60.627 milioni nel 1993 e £ 37.073 milioni nel 1994. I compensi al proprio personale per lavoro straordinario e progetti mirati hanno comportato nel 1994 una spesa di £ 248.104.795.

Per i beni mobili, 712 comuni hanno effettuato le rilevazioni inventariali tramite i propri uffici (68,7% degli enti monitorati), 780 si affidano a strutture esterne (75,2%). Nel 1993 dette percentuali erano state rispettivamente del 59% e del 22%.

La spesa per incarichi esterni è stata di £ 7.353 milioni nel 1993 e di £ 1.371 milioni nel 1994. Per i compensi interni i comuni hanno invece erogato nel 1994 £ 438.644.000.

Dalle surriferite rilevazioni emerge la conferma anche per l'esercizio in esame, come per i precedenti, di un consistente numero di comuni che tuttora affidano a terzi l'esecuzione delle indagini e delle operazioni per la tenuta degli inventari.

Per quanto attiene infine alle tipologie dei sistemi di scritturazione adottati per i beni immobili, 554 Amministrazioni comunali ancora eseguono le operazioni di inventariazione in forma manuale, mentre 530 si avvalgono di strumenti meccanografici. Per i beni mobili 470 enti eseguono le scritturazioni in forma manuale e 628 in forma meccanizzata. Le percentuali sono in leggero miglioramento rispetto a quelle rilevate per il precedente esercizio.

Le rilevazioni compiute sugli adempimenti in ordine alla tenuta degli inventari, che sono riassuntivamente esposte negli allegati alla parte III, hanno consentito di registrare, anche per l'esercizio finanziario 1994, un discreto livello di sensibilità